

# INDICE

## PARTE PRIMA SCHEDE TECNICHE

### **Liberalizzazioni & Semplificazioni**

- Principio di libertà di iniziativa
- Norme di riferimento
- Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizio
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 di modifica e semplificazione delle norme
- Disposizioni relative ai procedimenti di competenza regionale
- Circolare n. 3536/C del 6.5.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico
- Per ridurre il peso della burocrazia: programmazione degli accessi nei controlli
- Programmazione degli accessi
- Semplificazione dei controlli sulle imprese
- Riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici
- Abrogazioni in vigore
- Esclusioni delle abrogazioni
- Principio di libertà di accesso, organizzazione e svolgimento
- Adeguamento alle nuove norme
- Disposizione normative soppresse
- Esercizi commerciali
- Attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso
- Potenziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
- Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle amministrazioni pubbliche
- Riduzione degli organi amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione
- Percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa
- Limiti e cose da evitare
- Le cose che il governo deve fare entro il 31 dicembre 2012
- Individuazione delle attività
- Potestà normativa delle Regioni
- Esclusione dell'ambito di applicazione
- Le norme (statali) incompatibili
- Come si attua la liberalizzazione e altre scadenze

### **Nuovo codice del turismo**

- Pubblica sicurezza: sospensione dell'attività
- Obbligo dell'attestazione d'identità
- Generalità delle persone alloggiate

### **Orario**

- Le modifiche normative intervenute
- Dopo le modifiche
- Adeguamento alle norme
- Liberalizzato tutto
- Cos'è liberalizzato
- Una Circolare del Ministro sugli orari
- Limiti alla libertà di apertura
- Quali sono i motivi di interesse generale
- Dove non si applica la liberalizzazione degli orari
- Attività accessorie
- Panificatori
- Farmacie

## **Commercio su arre pubbliche**

- Titoli autorizzatori limitati
- Selezione tra diversi candidati
- Criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni
- Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio
- Restrizioni abrogate
- Commercio itinerante
- Cosa succede ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva?
- E i mercati contadini?
- Mercati agricoli: vendita diretta
- Mercati agricoli: limitazioni e restrizioni
- D.L. n. 138/2011 come convertito dalla L. n. 148/2011 art. 3

## **Guide turistiche**

- Abrogazione delle restrizioni
- Esercizio dell'attività

## **Esercizi commerciali**

- Libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali
- La pianificazione urbanistica
- Abrogazioni
- Regime autorizzatorio da giustificare
- L'attività può iniziare subito

## **Parafarmacie**

- Vendita dei farmaci
- Aggiornamento elenco dei farmaci vendibili
- Reparto delimitato per inaccessibilità ai farmaci
- Discriminazione tra farmacie e parafarmacie
- Sconto sui prezzi
- Potenziamento del servizio
- Farmacie veterinarie
- Preparazione galeniche officinali

## **Farmacie**

- Sconti sui prezzi
- Nuove aperture
- Maggiore accessibilità al servizio farmaceutico
- Nuove aperture: non alla prelazione del Comune
- Revisione numero farmacie
- Informazioni sui farmaci "generici"
- Vendita di farmaci non "generici"

## **Carburanti**

- Razionalizzazione della rete distributiva
- Obbligo del self service
- Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti
- Obbligo di fornitura di specifici servizi complementari
- Le competenze del Comune
- Tutela della concorrenza
- No ai vincoli nell'utilizzo di apparecchiature
- Impianti completamente automatizzati
- Incrementare la concorrenzialità
- Tipologia di esercizi
- Bar nei distributori: non previste esclusioni
- Diffusione della stampa nazionale e periodica
- Chi esercita le attività accessorie
- Il Metano
- Criteri e modalità per l'erogazione
- Informazioni al consumatore

## **Taxi**

- Istituzione dell'autorità di regolazione dei trasporti
- Scopo del servizio taxi
- Accesso nel territorio di altri Comuni

## **Stampa quotidiana e periodica**

- Vendita di stampa quotidiana e periodica

## **Procedimento amministrativo (modifiche alla L.241/1990)**

- Silenzio inadempiamento
- Indicazione dei termini
- Scia: segnalazione dell'intervento
- Scia: documentazione a corredo della segnalazione

## **Residenza e documenti d'identità**

- Cambio di residenza in tempo reale
- Iscrizioni anagrafiche
- Dichiarazioni discordanti
- Conformità della dichiarazione
- Scadenza dei documenti

## **Circoli privati ed enti collettivi**

- Abrogazione della licenza per la somministrazione di alcolici
- Prefettura di Forlì-Cesena Circolare n. 9369/2012
- Atto previsto per la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli
- Semplificazione del procedimento
- Funzioni del titolo autorizzatorio
- Funzioni della Scia

- Revoca della licenza per chiusura senza avviso all'autorità di P.S.

#### **Agenzia d'affari**

- Comunicazione al Questore
- Onere di affissione e di comunicazione
- Trasferimenti agli enti locali
- Competenze del Questore
- Competenze del Comune
- Cosa non è una agenzia d'affari
- Manifestazioni sportive
- Piccoli trattenimenti
- Sgombero locale
- Prolungamento dell'orario dei pubblici esercizi

#### **Agricoltori: esercizio dell'attività di vendita**

- Vendita diretta dei prodotti
- Vendita in forma itinerante
- Vendita al dettaglio
- Vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico

#### **Somministrazione temporanea di alimenti e bevande**

- Semplificazione temporanea di alimenti e bevande

# **PARTE PRIMA**

## **SCHEDE TECNICHE**

## LIBERALIZZAZIONI & SEMPLIFICAZIONI

### Principio di libertà d'iniziativa

#### D.L. n. 1/2012 - L. n. 27/2012 art. 1 comma 1

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 D.L.138/2011, convertito dalla L.148/2011, in attuazione del principio di libertà d'iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo (31 dicembre 2012) e secondo le previsioni del presente articolo:

- a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;...
- b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

### Norme di riferimento

- D.Lgs. 26.3.2010, n. 59 – Attuazione delle direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi del mercato interno;
- D.L. 13.5.2011, n.70 come convertito dalla L. 12.7.2011, n.106 e successive modifiche;
- D.Lgs. 23.5.2011, n. 79 – Codice Turismo e modifica codice consumo per contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio (in vigore dal 21.6.2011);
- D.L. 6.7.2011, n. 98 come convertito dalla L. 15.7.2011, n. 111 e successive modificazioni;
- D.L. 13.8.2011, n.138 come convertito dalla L. 14.9.2011, n.148 e successive modificazioni;
- D.L. 6.12.2011, n.201 come convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 (“Salva Italia”);
- L. 15.12.2011, n.217 Legge comunitaria 2010 (in vigore dal 17.1.2012);
- D.L. 29.12.2011, n.216 come convertito dalla L. 24.2.2012, n. 14 “Mille proroghe”;
- D.L. 24.1.2012, n. 1 come convertito dalla L. 24.3.2012, n. 27 (“Cresci Italia”);
- D.L. 9.2.2012, n. 5 come convertito dalla L. 4.4.2012, n. 35 (“Semplifica Italia”).

### Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizio

Art. 10 D.Lgs. 26.3.2010, n. 59

1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.

### Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 modifica e semplifica le norme in materia di:

- Somministrazione di alimenti e bevande (art. 64)
- Esercizio di vicinato (art. 65)

- Spacci interni (art. 66)
- Apparecchi automatici (art. 67)
- Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (art. 68)
- Vendite presso il domicilio dei consumatori (art. 69)
- Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche (art. 70)
- Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali (art. 71)
- Attività di facchinaggio (art. 72)
- Attività di intermediazione commerciale e di affari (art. 73)
- Attività di agente e rappresentante di commercio (art. 74)
- Attività di mediatore marittimo (art. 75)
- Attività di spedizioniere (art. 76)
- Attività di acconciatore (art. 77)
- Attività di estetista (art. 78)
- Attività di tinto lavanderia (art. 79)
- Disposizioni transitorie (art. 80)
- Marchi ed attestati di qualità dei servizi (art. 81)
- Attività di spedizione doganale (art. 82)
- Strutture turistico-ricettive (art. 83)

### **Disposizioni relative ai procedimenti di competenza regionale**

Art. 84 (clausola di cedevolezza)

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, 5° comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3 e 10, ..... 3 della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

### **Circolare n. 3635/C del 6.5.2010 del Ministero dello Sviluppo Economico**

Per gli eventuali aspetti rientranti invece nelle competenze regionali le disposizioni contenute nel decreto legislativo, necessarie per consentire il completo adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario entro il termine a tal fine stabilito, prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto, ma si applicano solo transitoriamente, fino all'adozione da parte delle regioni stesse delle norme di attuazione della direttiva comunitaria in argomento.

### **Per ridurre il peso della burocrazia: programmazione degli accessi nei controlli**

**D.L. 13.5.2011, n.70 convertito dalla L. n. 106 del 12.7.2011**

1° comma. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate: .....

a) esclusi i casi straordinari di controllo per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese; ...

2° comma. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni....

a) al fine di:

- ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle ... microimprese, piccole e medie imprese...
- nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese,

- assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa.

Conseguentemente: 1. a livello statale, con decreto.... Sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato e dell'INPS e del ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni tra le citate amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Gli appartenenti alla Guardia di Finanza effettuano, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese; 2. a livello sub statale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 1896/2009, ivi compreso le forze di Polizia Locale comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica; 3. a livello sub statale, il coordinamento degli accessi è affidato al Comune, che può avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero dell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; 4. le disposizioni di cui ai numeri 1. – 4. non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di:

- repressione dei reati
- tutela della salute
- sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché a quelli funzionali alla tutela
- dell'igiene pubblica
- della pubblica incolumità
- dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza.

Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'art. 12, della L. 212/2000, è aggiunto il seguente: “il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così' come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a 15 giorni lavorativi contenuti in un arco di non più di in trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede D.L. contribuente”. Quindi, in estrema sintesi, la programmazione degli accessi effettuati dal Comune deve prevedere che i controlli in forma di accesso siano:

- contestuali con altre amministrazioni locali o aziende e agenzie regionali;
- con permanenza presso la sede del contribuente non superiore a 15 giorni lavorativi in non più di un trimestre;
- sono esclusi dal D.L. 70/(2011 come convertito dalla L. n. 106/2011, i controlli in materia di giustizia, salute, ordine e sicurezza pubblica, pubblica incolumità, necessità e urgenza.

### **Programmazione degli accessi**

La programmazione deve essere effettuata dal dirigente/comandante della Polizia Municipale che deve tener conto degli:

- a) accessi richiesti dagli uffici comunali per i controlli previsti dai procedimenti amministrativi (domande, SCIA, comunicazioni ecc.) attivati dalle imprese per l'esercizio della loro attività;
- b) accessi richiesti da cittadini singoli o associati o da loro rappresentanti per il controllo di eventuali violazioni di natura amministrativa o penale;
- c) accessi di iniziativa della Polizia Municipale nell'ambito dell'attività istituzionale per la tutela dei cittadini e di consumatori.

Inoltre si consiglia di prevedere che:

- negli accessi in materia di tutela della salute , siano compresi anche quelli effettuati per il controllo dell'inquinamento acustico;
- negli accessi in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, devono intendersi compresi anche quelli effettuati:

- negli esercizi autorizzati con licenza di polizia ai sensi del TULPS (in base all'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 e al DLgs n. 112/1998),
- in tutti gli esercizi in cui si effettua la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

### **Semplificazione dei controlli sulle imprese**

#### **D.L. n. 5 del 9.2.2012 convertito con L. 35/2012 – Art. 14**

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, ai principi:

- della semplicità;
- della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio;
- nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1. c.2, del D.lgs 165/2001, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it).

La lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di esse i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e al competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2<sup>a</sup>, della legge 23.8.1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

4. I regolamenti sono emanati ... in base ai seguenti principi e criteri direttivi ...:

- proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
- coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurarne la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare minimo intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate; ...
- collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- informazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del D.Lgs. 82/2005, recante codice dell'amministrazione digitale;
- razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

5. Le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4.

A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

#### **LE ESCLUSIONI**

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia:

- fiscale
- finanziaria
- di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

ALTRE ESCLUSIONI previste dall'art. 7 D.L. 70/2011, comma 2 lett. A)

5) Le disposizioni di cui ai numeri 1) – 4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di:

- repressione dei reati
- tutela della salute
- sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008

nonché a quelli funzionali alla tutela:

- dell'igiene pubblica
- della pubblica incolumità
- dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza.

### **Riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici**

#### **Art. 6 D.L. n. 70/2011 convertito dalla L. n. 106 del 12.7.2011**

1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento operativo in una logica che troverà ulteriori sviluppi, le modificazioni che seguono: ...
- b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato;
2. Conseguentemente alla disciplina vigente sono apportate tra l'altro le seguenti modificazioni:...
- b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:
  - 1) le pubbliche amministrazioni ...pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;
  - 2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al n. 1) la pubblica amministrazione procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 è altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;
  - 3) .....
  - 4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è previsto da norme di legge, regolamento o da atti pubblici sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

### **Abrogazioni in vigore**

#### **(D.L. n. 138/2011 convertito dalla L. n. 148/2011 – Art. 3, commi 7, 8 e 9)**

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà d'impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento (Art.34 c. 3 D.L. 201/6.12.2011) vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, (dal 13 dicembre 2012) fermo in ogni caso quanto previsto al comma al comma 1 del presente articolo (adeguamento degli ordinamenti entro il 30 settembre).

#### **(comma 9) Il termine "restrizione" ai sensi del c. 8 comprende:**

- a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
- b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questa avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
- e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti; ...
- g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

- h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
- i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

#### **Esclusioni dalle abrogazioni**

**(D.L. n. 138/2011 convertito dalla L. n. 148/2011 – Art. 3, commi 11)**

Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle retribuzioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con DPCM ..., entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (17 gennaio 2012) qualora:

- a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;
- b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
- c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

#### **Principio di libertà di accesso, organizzazione e svolgimento**

**(D.L. n. 201/2011 conv. L. n. 214/2011 art. 34, comma 2)**

La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

#### **Comma 3**

Sono abrogate (dal 6 dicembre 2011) le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

- a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
- g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

#### **Adeguamento alle nuove norme**

**(D.L. n. 138/2011 conv. dalla L. n. 148/2011, art. 3, comma 1)**

Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

#### **Disposizioni normative soppresse**

**(D.L. n. 138/2011 conv. dalla L. n. 148/2011, art. 3, comma 3)**

Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1 (30 settembre 2012, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa.....

Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'art.17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.

Quindi per l'applicazione servono i regolamenti statali o le norme regionali attuative, Senza queste restano vigenti le norme attuali se non contrastano (le norme attuali che contrastano sono soppresse al 30 settembre.

#### **Esercizi commerciali**

**(D.L. n. 201/2011 conv. dalla L. n. 214/2011, art. 31, comma 2)**

Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizio, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di cuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e de beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano o propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012 (art. 1, comma 4 ter D.L. n. 1/2012, come convertito dalla L. n. 27/2012).

#### **Attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso**

**Comma 3 D.L. n. 1/2012 - L. n. 27/2012 art. 1**

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui al V articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'art.77, co. 2, della L.400/1988, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

#### **Potenziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato**

**D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 art. 35**

1. Alla L.287/1990, dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«21-bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato ...

... 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

#### **Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle amministrazioni pubbliche**

##### **Art. 4 D.L. n. 1/2012 come convertito dalla L. n. 27/2012**

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri raccoglie le segnalazioni delle autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei Ministeri e normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127 della Costituzione.

#### **Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione**

##### **D.L. n. 5/2012 - L. n. 35/2012 - art. 3**

3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ..., il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della L.59/1997 e dei successivi accordi attuativi.

3-quater. Sulla base degli esiti delle attività definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ..., per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche...

I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata ... nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;
- d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

3-sexies. ... con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ..., previa intesa in sede di Conferenza unificata ... è adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. ...

3-sexies. Il programma è ispirato al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della L.59/1997. ...

#### **Percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa**

##### **D.L. n. 5/2012 - L. n. 35/2012 - art. 12 comma 1**

Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all'art.11, co.1, del D.P.R. 160/2010, (forme di monitoraggio sull'attività e sul funzionamento dei SUAP) le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al D.Lgs. 228/2001, possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo

economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.

#### **Limiti e cosa evitare**

**D.L. n. 5/2012 - L. n. 35/2012 - art.12 co. 2**

Nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare:

- **possibili danni**
  - alla salute,
  - all'ambiente,
  - al paesaggio,
  - al patrimonio artistico e culturale,
  - alla sicurezza,
  - alla libertà,
  - alla dignità umana
- **e possibili contrasti**
  - con l'utilità sociale,
  - con l'ordine pubblico,
  - con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, ...

#### **Le cose che il Governo deve fare entro il 31 dicembre 2012**

**D.L. n. 5/2012 • L. n. 35/2012 - art. 12 commi 2 e 3**

... il Governo adotta uno o più regolamenti ... al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa, compresa quella agricola, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona; ...
- b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consumabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni, agenzie per le Imprese e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio; ...
- c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

c-bis) definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni.

I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta.

#### **Individuazione delle attività**

**D.L. n. 5/2012 - L. n. 35/2012 - art. 12 co.4**

Con i regolamenti di cui all'art. 1, co. 3, del D.L. 1/2012, sono altresì individuate le attività sottoposte:

- ad autorizzazione,
  - a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni,
  - a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni,
  - a mera comunicazione,
- e quelle del tutto libere.

#### **Potestà normativa delle Regioni**

##### **D.L. n. 5/2012 - L. n. 35/2012 - art. 12 comma 5**

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della loro potestà normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto

- dall'art. 29 della L. n. 241/1990 (rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino - livelli essenziali delle prestazioni)
- dall'articolo 3 del D.L. n. 138/2011 come convertito dalla L. n. 148/2011 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)
- dall'articolo 34 del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011 (Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante).

A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'art.20-ter della L. n. 59/1997.

#### **Esclusione dell'ambito di applicazione**

##### **D.L. n. 5/2012 - L. n. 35/2012 - art. 12 comma 6**

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'art.4 del D.Lgs. 59/2010, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici e di tabacchi lavorati, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

#### **Le norme (statali) incompatibili**

- Le normative statali incompatibili sono abrogate da subito (dal 6.12.2011 - D.L. n. 201/2011)
- Art. 3 co. 3 D.L. n. 138/2011 - L. n. 148/2011:

Lo Stato entro il 30 settembre 2012, adegua i propri ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge ma ... entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ..., con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate ... ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento.

#### **Come si attua la liberalizzazione e altre scadenze**

- La liberalizzazione si attua attraverso l'applicazione della SCIA
- Art. 1 co.3 D.L. n. 1/2012 - L. n. 27/2012:

il Governo, ..., è autorizzato ad adottare **entro il 31 dicembre 2012** uno o più regolamenti, ..., per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

- Il Governo (art. 12 co.2 D.L. n. 5/2012) **entro il 31.12.2012** con appositi regolamenti
- semplifica i procedimenti amministrativi

- individua le norme da abrogare e quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

- Le Regioni, le Provincie ed i Comuni adeguano **entro il 30 settembre 2012**

(Art. 3 co.1 D.L. n. 138/2011 - L. n. 148/2011)

i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato

a) dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) dai principi fondamentali della Costituzione;

e fatti salvi i casi di:

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

- Le Regioni, e gli Enti Locali adeguano **entro il 30 settembre 2012**

(Art. 31 co.2 D.L. n. 201/2011 - L. n. 214/2011 )

i rispettivi ordinamenti alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

- Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano **entro il 31 dicembre 2012**

(art. 1 co.4 D.L. n. 1/2012 come conv. L. n. 27/2012)

Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6 dell'art. 34 co.7 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011

(cioè, per le attività economiche, libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, autorizzazione solo per interesse generale compatibile con le norme comunitarie e autocertificazione per i requisiti).

## NUOVO CODICE DEL TURISMO

### D.Lgs. n. 179/2011

**La Corte Costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di 19 articoli del decreto legislativo n. 79/2011 per eccesso di delega (vedi testo integrale riportato nel CD-Rom allegato).**

#### **Pubblica sicurezza: sospensione dell'attività**

##### **Art. 17 ter co. 3 TULPS**

Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

#### **Obbligo dell'attestazione d'identità**

##### **Art.109 TULPS**

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

#### **Generalità delle persone alloggiate**

##### **Art. 40 D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011**

Co.1 Il comma 3 dell' articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.”

## ORARIO

### **Le modifiche normative intervenute**

#### **D.L. n. 98/2011 come convertito dalla L. n. 111/2011 Art. 35 co. 6**

All'art. 3, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L.248/2006, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;”.

#### **D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011 Art. 31 co. 1**

In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".

### **Dopo le modifiche**

#### **D.L. n. 223/2006 Art.3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale**

Co.1. ..., le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.

Co.3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

Co.4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.

### **Adeguamento alle norme**

#### **D.L. n. 98/2011 Art. 35 co. 7**

Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.

### **Liberalizzato tutto**

- per gli esercizi commerciali su area privata;
- per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (sono abrogati anche i turni per i P.E.).

### **Cos'è liberalizzato**

- E' liberalizzata la normativa degli orari per il commercio su aree pubbliche nei comuni turistici e nelle città d'arte.
- E' liberalizzata la normativa degli orari per il commercio su aree pubbliche anche nei comuni che non sono turistici o città d'arte.

**Attenzione: per mercati e fiere restano comunque gli orari di accesso e di sgombero dell'area e del posteggio.**

- La norma non si può disapplicare

**LE ORDINANZE IN VIGORE AL 31.12.2011 DEVONO ESSERE REVOCATE**

Si possono fare accordi ma su base volontaristica.

Per i pubblici esercizi si può intervenire con atti adeguatamente motivati per la tutela della salute umana e dell'ambiente urbano con:

- Ordinanze ai sensi dell'art. 54 TUEL (contingibili e urgenti);
- Prescrizioni art. 9 TULPS;

- Zonizzazione acustica.

### **Una Circolare del Ministero sugli orari**

#### **Circolare Ministero sviluppo economico n. 3644/C del 28/10/2011**

... Con riferimento a detto ultimo punto, comunque, la scrivente precisa di ritenere che eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, co.1, del D.L.138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L.148/2011.

### **Limiti alla libertà di apertura**

#### **Art. 3 co. 1 D.L. n. 138/2011 conv. L. n. 148/2011**

Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

#### **Art. 31 co. 2 D.L. n. 201/2011**

Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingentamenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

### **Quali sono i motivi di interesse generale**

#### **D.Lgs. n. 59/2010 art. 8 co. 1 lett. h)**

Ai fini del presente decreto si intende per: ...

- h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

### **Dove non si applica la liberalizzazione degli orari**

#### **La liberalizzazione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 223/2006 non si applica**

- alla VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA;
- ai DISTRIBUTORI DI CARBURANTI;
- alle AGENZIE DI VIAGGI;
- agli ARTIGIANI (che anche prima erano esclusi dal D.Lgs. n. 114/1998);
- alle FARMACIE (orario ampliato dall'art.11 del D.L. n. 1/2012 - L. n. 27/2012).

### **Attività accessorie**

#### **ATTENZIONE: Le attività accessorie seguono gli orari dell'attività prevalente.**

Il Ministero, con risoluzione n. 530859 del 2 novembre 1999 aveva precisato "che non è sostenibile, in relazione all'aspetto della prevalenza, che possa essere inibita da parte del Sindaco, la vendita dei prodotti residui, cioè non prevalenti, allo scopo di evitare che l'applicazione della norma comporti una ingiustificata posizione di svantaggio sul mercato di quelle ditte che, vendendo esclusivamente i prodotti cosiddetti residui, non possono avvantaggiarsi della facoltà di apertura domenicale dell'esercizio: questo, infatti, contrasterebbe con la disposizione in discorso che, nel parlare di esercizi che svolgono l'attività in maniera prevalente ed esclusiva, vuole riferirsi all'attività commerciale nella sua interezza".

### **Panificatori**

#### **D.L. n. 5 del 09.02.2012 - L. n. 35/2012**

Art. 40 Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva

1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso.

### **Farmacie**

#### **D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito dalla L. n. 27/2012**

Ari. 11 Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci.

I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori.

## COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

### Titoli autorizzatori limitati

**Al commercio su aree pubbliche si deve applicare l'art. 16 del D.Lgs. n. 59/2010 Selezione tra diversi candidati?**

1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.

### Selezione tra diversi candidati

**D.Lgs. n. 59/2010 art. 16**

2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.

4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

### Criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni

- Si era cercato di derogare all'art. 16 del D.Lgs. n. 59/2010 con l'art. 70 co. 5 del D.Lgs. n. 59/2010  
"Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie."

### Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio

**Commercio su aree pubbliche D.L. n. 138 conv. L. n. 148/2011 - art. 3**

"co.8 Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, (cioè dal 17.01.2012) fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

co.9 Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende: ...

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;"

### Restrizioni abrogate

**D.L. n. 201 conv. L. n. 214/2011 - art. 34 co. 3**

**Da subito (cioè dal 7/12/2011):**

"Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche.

## **Commercio itinerante**

Dal 7.12.2011 le autorizzazioni di tipo "a" rilasciate per il commercio su aree pubbliche nei mercati possono effettuare il commercio itinerante ovunque.

Decade il limite previsto dall'art. 28 co.3 del D.Lgs. n. 114/1998:

“3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante”.

## **Cosa succede ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva?**

(l'art. 34 co.3 lett. d) del D.L. n. 201/2011 conv. L. n. 214/2011 prevede l'abrogazione:

della limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o del divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;)

## **E i mercati contadini?**

**D.M. 20 novembre 2007**

... Considerato che risulta opportuno promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli nell'esercizio dell'attività di vendita diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;

Ritenuto che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il riconoscimento dei mercati ai quali hanno accesso imprese agricole operanti nell'ambito territoriale ove siano istituiti detti mercati e/o imprese agricole associate a quelle operanti nell'ambito territoriale nel quale siano istituiti detti mercati e che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attività di vendita; ...

## **Mercati agricoli: vendita diretta**

**D.M. 20 novembre 2007**

2. Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta.

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L.580/1993, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
- b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;

## **Mercati agricoli: limitazioni e restrizioni**

**D.L. n. 138/2011 come convertito dalla L. n. 148/2011**

Art. 3 ... è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

...

- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

**D.L. n. 138/2011 come convertito dalla L. n. 148/2011 Art. 3**

11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del co.8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal co. 9, può essere concessa, con DPCM, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:

- a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;
- b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
- e) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

## GUIDE TURISTICHE

### Abrogazione delle restrizioni

#### D.L. n. 138 convertito con L. n. 148/2011 - art. 3

“co.8 Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, (cioè dal 17.01.2012) fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

co.9 Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende: ...

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;”

### Esercizio dell'attività

Art. 3 L.R. n. 4/2000 - Guide turistiche - possono esercitare l'attività' in tutta Italia

Decade il limite previsto dall'art. 3 co.4 della L.R. n. 4/2000.

## ESERCIZI COMMERCIALI

### **Libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali**

**D.L. n. 201/2011 conv. dalla L. n. 214/2011 art. 31 co.2**

- Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012 (art. 1 co.4 ter D.L. n. 1/2012 come convertito dalla L. n. 27/2012).

### **La pianificazione urbanistica**

- L'art. 31 è norma speciale
- Può restare una pianificazione urbanistica finalizzata alla tutela dell'ambiente urbano.
- Range di variazione: può restare nello strumento urbanistico per dare una temporizzazione urbanistica alla possibilità edificatoria.

### **Abrogazioni**

**D.L. n. 1/2012 - L. n. 27/2012 co. 1**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 D.L. n. 138/2011, ... sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

b) ... le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico,

### **Regime autorizzatorio da giustificare**

**D.L. n. 201/2011 conv. dalla L. n. 214/2011 art. 34 co. 4**

L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

### **L'attività può iniziare subito**

**D.L. n. 201/2011 conv. dalla L. n. 214/2011 art. 34 co. 6**

Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

## PARAFARMACIE

### **Vendita dei farmaci**

**Art. 32 D.L. n. 201/2011 come modificato dall'art.11 co.13 D.L. n. 1/2012 - L. n. 27/2012**

co. 1 In materia di vendita dei farmaci, nelle PARAFARMACIE in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi fissati con decreto ..., possono, esperita la procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di cui all' art, 8, co. 10, lett. e), della L.537/1993 (farmaci con ricetta medica non essenziali, non per malattie croniche e di non rilevante interesse terapeutico), ad eccezione dei medicinali di cui all' art. 45 del D.P.R.309/1990 (T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e di cui all' art. 89 del D.Lgs. 219/2006 (Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta) nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. ...

### **Aggiornamento elenco dei farmaci vendibili**

**Art. 32 D.L. n. 201/2011**

co. 1-bis. Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all' articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita nelle parafarmacie.

### **Reparto delimitato per inaccessibilità ai farmaci**

**Art. 32 D.L. n. 201/2011**

co. 2. NELLE PARAFARMACIE, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.

### **Discriminazioni tra farmacie e parafarmacie**

**Art. 32 D.L. n. 201**

co. 3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

### **Sconto sui prezzi**

**Art. 32 D.L. n. 201/2011**

co.4. È data facoltà alle farmacie e alle parafarmacie, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, (cosiddetti "di fascia c") purché gli sconti:

- siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore;
- siano praticati a tutti gli acquirenti.

### **Potenziamento del servizio**

**Art. 11 D.L. n. 1/2012 come convertito dalla L. n. 27/2012**

Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci...

#### **Farmacie veterinarie**

**D.L. n. 1/2012 come convertito dalla L. n. 27/2012 - Art. 11 co. 14 Sostituisce il co. 1 dell'art.70 del D.Lgs. n. 193/2006 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.**

“1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e nelle parafarmacie (negli esercizi commerciali di cui all'art. 5, co.1, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006), ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria.

La vendita nelle parafarmacie è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. n. 309/1990, e successive modificazioni”.

#### **Preparazioni galeniche officinali**

**D.L. n. 1/2012 come convertito dalla L. n. 27/2012 - Art. 11 co. 15**

Le parafarmacie, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzate, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto dall'art. 32, co. 1, del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea.

## FARMACIE

### Sconti sui prezzi

**D.L. n. 1/2012 come convertito dalla L. n. 27/2012 - Art. 11 co. 8**

Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

### Nuove aperture

**D.L. n. 1/2012 come convertito dalla L. n. 27/2012 Art. 11 co. 1**

Modifica l'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico"

co.2 Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.

co.3 La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

aggiunge l'art. 1 bis alla legge 2 aprile 1968, n. 475

In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1

ed entro il limite del 5 % delle sedi, comprese le nuove,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, POSSONO istituire una farmacia:

- a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
- b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 mq., purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

### Maggiore accessibilità al servizio farmaceutico

**D.L. n. 1/2012 come convertito dalla L. n. 27/2012 Art. 11 co. 1**

sostituisce l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475

1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

### Nuove aperture: no alla prelazione del Comune

**D.L. n. 1/2012 come convertito dalla L. n. 27/2012 Art. 11 co. 3**

In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti

non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune.

### Revisione numero farmacie

**D.L. n. 1/2012 come convertito dalla L. n. 27/2012 Art. 11 co. 1**

sostituisce l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun Comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.

**Informazioni sui farmaci "generici"****D.L. n. 1/2012 come convertito dalla L. n. 27/2012 Art. 11 co. 12**

Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto, quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso.

**Vendita di farmaci non "generici"****D.L. n. 1/2012 come convertito dalla L. n. 27/2012 Art. 11 co. 12**

modifica l'art. 11 co. 9 secondo periodo del D.L. n. 78/2010 come convertito dalla L. n. 122/2010 (in vigore dal 24.01.2012)

... La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile solo su espressa richiesta dell'assistito e previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. ...

## CARBURANTI

### Razionalizzazione della rete distributiva

**D.L. n. 98/2011 come convertito dalla L. n. 111/2011**

#### **Art. 28 Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti co. 3 e 4**

Entro il 14/11/2011 ultimare la procedura di individuazione e chiusura degli impianti incompatibili

**D.L. n. 1/2012 - L. n. 27/2012 Art. 17 co. 4 lett. c)**

« Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: “I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.”

### Obbligo del self service

**D.L. n. 98/2011 come convertito dalla L. n. 111/2011**

#### **Art. 28 Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti co. 5**

...gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

### Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

**D.L. n. 1/2012 come convertito dalla L. n. 27/2012 Art. 17**

**co A lett. d) sostituisce il co. 6 dell'art. 28 del D.L. n. 98/2011**

“L'adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3.

Per gli impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente (!!!), da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro (P.M.R. 1.666,67) per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 32/1998, dichiarata dal Comune competente.”

Co. 5 All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fondo le seguenti parole:

«o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo».

### Obbligo di fornitura di specifici servizi complementari

questa norma introduce

“l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta”?

Obbligo vietato:

- dal D.L. n. 138/2011, conv. L. n. 148/2011 art. 3 co. 9 lett. i);
- dal D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011 art. 34, co. 3 lett. g).

### Le competenze del Comune

Il Comune, in quanto titolare delle funzioni amministrative, è l'autorità competente:

- a ricevere il rapporto;
- ad applicare la sanzione;
- ad introitare i proventi.

### **Tutela della concorrenza**

**Art. 83-bis, comma 17, D.L. n. 112/2008 come convertito dalla L. n. 133/2008 e modificato dal D.L. n. 1/2012 conv. dalla L. n. 27/2012**

"Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo".

### **No a vincoli nell'utilizzo di apparecchiature**

**D.L. n. 98/2011 come convertito dalla L. n. 111/2011**

#### **Art. 28 Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti**

co.7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti «o collaboratori» (modifica apportata dall'art 18 co.1 D.L. n. 1/2012 - L. n. 27/2012).

### **Impianti completamente automatizzati**

**D.L. n. 1/2012 conv. dalla L. n. 27/2012 Art. 18**

#### **Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati**

co.1 aggiunge al co.7 dell'art. 28 del D.L. 98/2011:

«Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato».

REGIONE: è da disapplicare la norma regionale che prevede impianti funzionanti senza la presenza del gestore solo nelle aree svantaggiate e nei comuni privi di impianti.

### **Incrementare la concorrenzialità**

**D.L. n. 1/2012 conv. dalla L. n. 27/2012 Art. 17**

#### **Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti co. 4 lett. a) sostituisce il co. 8 dell'art. 28 del D.L. n. 98/2011.**

«Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:

- a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, co. 1, lett. b), della L.287/1991, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 64, commi 5 e 6, (requisiti oggettivi dei locali) e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
- b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq.;
- c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

### **Tipologia di esercizi**

#### **L. n. 287/1991**

Co.1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in: ...

- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);

### **Bar nei distributori: non previste esclusioni**

#### **L. n. 287/1991**

L'art. 3 co.6. come sostituito dall'art. 64 co. 7 del D.Lgs. n. 59/2010 NON PREVEDE ESCLUSIONI PER I BAR NEI DISTRIBUTORI:

Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.

### **Diffusione della stampa quotidiana e periodica**

#### **D.L. n. 98/2011 come convertito dalla L. n. 111/2011**

#### **Art. 28 Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti co.9.**

Aveva modificato l'art. 2 co.3 lettera b) del D.Lgs. n. 170/2001 Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica,

co.3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo: ...

- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali.

### **Chi esercita le attività accessorie**

#### **D.L. n. 98/2011 come convertito dalla L. n. 111/2011**

#### **Art. 28 Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti**

#### **co. 10. come sostituito dall'Art. 17 co. 4 lett. b) D.L. n. 1/2012 - L. n. 27/2012**

Le attività di cui al comma 8. lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività....

... Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio.

In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'art.37 del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011.

## **Il Metano**

**D.L. n. 1/2012 conv. dalla L. n. 27/2012**

### **Art. 17 co. 6 e 7**

6. Al METANO per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.

7. Agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione si applicano le disposizioni dell'art.1 del D.Lgs. n. 32/1998, e successive modificazioni, e dell'art. 83 bis commi 17 e 18, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008.

## **Criteri e modalità per l'erogazione**

**D.L. n. 1/2012 conv. dalla L. n. 27/2012**

### **Art. 17 co. 10**

10. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalità per:

- a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del METANO e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;
- b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto.

## **Informazioni al consumatore**

**D.L. n. 1/2012 conv. dalla L. n. 27/2012 Art. 19**

### **Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti - co. 2**

Con Decreto del Ministero è definita la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino:

- prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano
- i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.

## TAXI

### Istituzione dell'autorità di regolazione dei trasporti

Art. 37 co.1 D.L. n. 201/2011 conv. L. n. 214/2011

#### Liberalizzazione del settore dei trasporti come modificato dall'art. 36 co.1 D.L. n. 1/2012 come convertito dalla L. n. 27/2012

1. Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità ..., è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata "Autorità"....

L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: ...

**m) con particolare riferimento al servizio taxi**, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. ...

#### **m) con particolare riferimento al servizio taxi...**

Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: ...

- 1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.6 della L.21/1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;
- 2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
- 3) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
- 4) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
- n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m), l'Autorità può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

### **Scopo del servizio taxi**

**Art. 36 co. 2 D.L. n. 1/2012 come convertito dalla L. n. 27/2012**

#### **MODIFICHE alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 – Art. 2 Servizio di taxi.**

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti ....  
"3-bis. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio";

### **Accesso nel territorio di altri Comuni**

**Art. 36 co. 2 D.L. n. 1/2012 come convertito dalla L. n. 27/2012**

#### **MODIFICHE alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 - articolo 5 bis Accesso nel territorio di altri comuni.**

1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso. (Articolo aggiunto dal comma 1-quater dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, la cui efficacia è sospesa da ultimo fino al 30.06.2012 dall'art. 11 co. 4 del D.L. n. 216/2011 come convertito dalla L. n. 14/2012 MILLEPROROGHE).  
"1-bis, Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati";

## STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

### Vendita di stampa quotidiana e periodica

- resta in vigore il D.Lgs. 170/2001
- non possono esserci piani comunali di localizzazione che fanno riferimento al rapporto domanda/offerta
- si deve disapplicare ed abrogare la programmazione attuata in base all'art.6 del D.Lgs. 170/2001
- si può prevedere una programmazione qualitativa
- le nuove aperture restano soggette ad autorizzazione

#### **D.L. n. 1/2012 come convertito dalla L. n. 27/2012 art. 39 co. 1**

All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti: ...

d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa ...

d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;...

d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia; ...

d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.

## **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

**(Modifiche alla L.241/1990)**

### **Silenzio inadempimento**

**D.L. n. 5 del 9.2.2012 - L. n. 35/2012 art.1 co. 1**

#### **Modifica l'art. 2 della L.241/1990 sostituendo:**

co. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

co. 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

### **Indicazione dei termini**

#### **Modifica l'art. 2 della L. n. 241/1990 aggiungendo:**

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9 bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati

- il termine previsto dalla legge o dai regolamenti
- e quello effettivamente impiegato.

### **Scia: segnalazione dell'intervento**

#### **Art. 19 co. 1 L. n. 241/1990**

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. ...

**Scia: documentazione a corredo della segnalazione**  
**D.L. n. 5 del 09.02.2012 - L. n. 35/2012 art. 2: SCIA**

**Art. 19 co. 1 L. n. 241/1990: aggiunge**

1. ...La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art.38, co.4, del D.Lgs. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. ...

1.... Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri d organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

## RESIDENZA E DOCUMENTI D'IDENTITÀ

### Cambio di residenza in tempo reale

**D.L. n. 5 del 9.2.2012 - L. n. 35/2012**

#### **Art. 5 Cambio di residenza in tempo reale in vigore dal 90° giorno dal 10.02.2012**

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, co.1, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al D.P.R. n. 223/1989 sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno ...
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'art. 38, del D.P.R. n. 445/2000 (per fax e via telematica) ...

### Iscrizioni anagrafiche

**D.L. n. 5 del 9.2.2012 - L. n. 35/2012, art. 5**

3. Fermo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286/1998, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione.

### Dichiarazioni discordanti

**D.L. n. 5 del 9.2.2012 - L. n. 35/2012, art. 5**

4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro 45 giorni emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al comune di provenienza.

### Conformità della dichiarazione

**D.L. n. 5 del 9.2.2012 - L. n. 35/2012, art. 5**

5. ... con regolamento ... sono apportate al D.P.R. n. 223/1989, le modifiche ... prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/1990, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 della stessa L. n. 241/1990.

### Scadenza dei documenti

**D.L. n. 5 del 9.2.2012 - L. n. 35/2012**

#### **Art.7 (Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento).**

1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'art.1, co. 1, lett. c), d) ed e), del T.U. di cui al D.P.R. n. 445/2000, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 851/1967 (Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato), hanno durata decennale.

## CIRCOLI PRIVATI ED ENTI COLLETTIVI

### **Abrogazione della licenza per la somministrazione di alcolici**

**D.L. n. 5/2012 - L. n. 35/2012 art. 13 co.1 lett. e). Art. 86. TULPS (R.D. n. 773/1931)**

- Non possono esercitarsi, senza licenza del (Questore) comune, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

### **Prefettura di Forlì - Cesena - Circolare del 28.02.2012 prot. n. 9369**

“... Le modifiche apportate al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza dalle successive lettere ... e), ... del citato art. 13 del D.L. 09/02/2012, n. 5, infine, costituiscono ulteriori semplificazioni degli adempimenti ... nonché in materia di pubblici esercizi, con segnato riguardo alle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande presso enti collettivi e circoli privati...”

Analogamente l'abrogazione di alcuni articoli, o parte di essi, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., disposte dal secondo comma del citato art. 13, introducono ulteriori semplificazioni in materia ... di minuta vendita di alcolici da parte di enti collettivi e di circoli privati (art. 159), ...”

### **Atto previsto per la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli**

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati dal 2001 è soggetta alla SCIA o all'autorizzazione previste dal D.P.R. n. 253/2001.

### **Semplificazione del procedimento**

**D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235**

**Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati**

#### **Art. 4. Disposizioni finali.**

Co.1. La denuncia di inizio di attività di cui all'art. 2 e l'autorizzazione di cui all'art. 3 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

### **Funzioni del titolo autorizzatorio per la somministrazione nei circoli**

**Successivamente il D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 ha modificato come segue il co. 2 dell'art. 152 Reg. TULPS:**

“Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia”.

### **Funzioni della SCIA**

#### **In base all'art. 152 co. 2 Reg. TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli**

La SCIA o l'autorizzazione previste dal D.P.R. n. 253/2001 svolgono anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dal TULPS (requisiti morali, sorvegliabilità) la funzione di autorizzazione ai fini dell'art. 86 co.1 TULPS.

### **Revoca della licenza per chiusura senza avviso all'autorità di P.S.**

#### **D.L. n. 5/2012 - L. n. 35/2012 - art. 13 co.1 lett. e) Art. 99. TULPS (R.D. n. 773/1931)**

- Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.
- La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
- Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

## AGENZIA D'AFFARI

### Comunicazione al Questore

**D.L. n. 5/2012 - L. n. 35/2012 art. 13 co.1 lett. f) - g) agenzie d'affari**

#### **Art. 115. TULPS commi 1-5**

- Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore.
- Comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.
- Comunicazione vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
- È ammessa la rappresentanza. ...

### Onere di affissione e di comunicazione

**D.L. n. 5/2012 - L. n. 35/2012 art. 13 co. 1 lett. f) agenzie d'affari**

#### **Art. 115. TULPS commi 7 e 8**

- Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
- Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.

### Trasferimenti agli enti locali

**D.Lgs. n. 112/1998 - art.163.**

Co.2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: ...

- b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; ...
- d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni

### Competenze del Questore

#### **Agenzie d'affari - LICENZA PER:**

- agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti

#### **COMUNICAZIONE PER:**

- agenzie di pubblici incanti,
- agenzie matrimoniali (sensale)
- agenzie di pubbliche relazioni (intromettitore)

## Competenze del Comune

### Comunicazione per:

- abbonamenti a giornali e riviste
- allestimento ed organizzazione di spettacoli
- collocamento complessi di musica leggera
- compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere
- compravendita-esposizione di cose usate od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi
- disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni
- disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative
- disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri

### Attenzione:

Qualora l'attività si configuri come "attività funebre" così come, ad esempio, definita dalla legge della Regione Emilia Romagna 29/7/2004, n. 19 e cioè un servizio che comprende e assicura le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

Occorre presentare apposita SCIA comprendente anche l'attività di agenzia per il disbrigo delle relative pratiche amministrative

### Comunicazione per:

- Gestione e servizi immobiliari
- Informazioni commerciali
- Organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive
- Organizzazione di congressi, riunioni, feste
- Organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera
- Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni
- Pubblicità
- Spedizioniere

## Cosa non è una agenzia d'affari

Non sono Agenzie d'affari ai sensi dell'art. 115 TULPS

- agenzie investigative (art.134 TULPS) di competenza del Prefetto.

## Manifestazioni Sportive

**D.L. n. 5/2012 - L. n. 35/2012 - art. 13 co. 2 invito dell'autorità di P.S. a munirsi della licenza dell'art. 68 TULPS**

### Art. 123. Reg. TULPS (R.D. n. 635/1940)

- Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

## Piccoli trattenimenti

**D.L. n. 5/2012 - L. n. 35/2012 - art. 13 co.2 abrogazione della licenza art. 69 per spettacoli nei P.E.**

### Art. 124. Reg. TULPS (R.D. n. 335/1940)

È richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

per gli spettacoli nei PE non occorre più licenza art. 69 TULPS

### **Sgombero locale**

**Resta in vigore: sgombero del locale**

#### **L'art. 186. Reg. TULPS (R.D. n. 635/1940)**

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

### **Prolungamento dell'orario dei pubblici esercizi**

Con il D.L. n. 5/2012 convertito con L. n. 35/2012 , art. 13, comma 2, è abrogata la facoltà di prolungamento dell'orario dei pubblici esercizi di cui all'art. 173 Reg. TULPS /R.D. n. 635/1940).

## AGRICOLTORI: esercizio dell'attività di vendita

### Vendita diretta dei prodotti

**D.L. n. 5/2012 - L. n. 35/2012 - art. 27 comunicazione ad efficacia immediata**

#### **D.Lgs. n. 228/2001 - art. 4. Esercizio dell'attività di vendita**

“La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.”

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

### Vendita in forma itinerante

#### **D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: art. 4, comma 2**

Per la vendita in forma itinerante è necessario darne preventiva comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione ed è efficace a decorrere dalla data di invio della comunicazione.

### Vendita al dettaglio

#### **D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: art. 4, comma 4**

Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche, cioè mediante l'utilizzo di posteggio, è necessaria la preventiva comunicazione al Comune in cui si intende esercitare la vendita con contestuale richiesta di assegnazione del posteggio. L'efficacia decorre dalla data di invio della comunicazione.

### Vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico

#### **D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: art. 4, comma 4**

Per la vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico è necessaria la preventiva comunicazione al Comune in cui si intende esercitare la vendita. . L'efficacia decorre dalla data di invio della comunicazione.

## SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE

### Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

#### **D.L. n. 5/2012 - L. n. 35/2012 - art. 41**

L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari:

- è avviata previa SCIA priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
- e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010 (professionali).